



Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Area Agenzia regionale per il lavoro
Servizio politiche del lavoro

**Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia
Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020
Asse 1 – Occupazione**

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2017

Programma specifico n. 3/17 – Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA INSERIRE NEI PROGETTI DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'



Trieste, 9 agosto 2017

1.DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni di cui all'avviso 4864/LAVFORU del 26 giugno 2017 si rivolgono a donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni, residenti sul territorio regionale in stato di disoccupazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 che:
 - a) siano disoccupati da almeno sei mesi;
 - b) non percepiscano alcun tipo di ammortizzatore sociale ;
 - c) non siano titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro o di assegno sociale;
2. Il mancato possesso anche di uno solo dei sopraindicati requisiti è causa di inammissibilità del soggetto all'operazione.

2.LISTE DI DISPONIBILITA'

1. Presso ogni Centro per l'impiego della Regione sono istituite tre liste di disponibilità (di seguito liste), corrispondenti ai seguenti settori di intervento :
 - a) Valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre, musei e biblioteche
 - b) Custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali gestiti dalle Amministrazioni pubbliche
 - c) Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo
2. Le liste hanno validità **dalla data di pubblicazione sino al 31 maggio 2018.**
3. I destinatari delle operazioni che intendono aderire all'iniziativa presentano domanda di iscrizione nelle liste presso il Centro per l'impiego ove sono domiciliati su apposito modulo messo a disposizione dal Centro per l'impiego dal giorno 11 al giorno 23 settembre 2017.
4. Il Centro per l'impiego, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), iscrive i beneficiari nelle liste.
5. Il beneficiario che, senza documentata motivazione, rifiuta l'inserimento lavorativo in un progetto territoriale per iniziative di lavoro di pubblica attività ovvero non si presenta alla convocazione effettuata dall'attuatore o non prende servizio nella data stabilita dal contratto di lavoro, decade da tutte le liste. La convocazione è effettuata dall'attuatore a mezzo di telegramma e con preavviso almeno di due giorni lavorativi al domicilio del beneficiario.
6. Il beneficiario può partecipare ad un solo progetto di iniziativa di lavoro di pubblica utilità nel periodo di validità delle liste, fatto salvo il mancato superamento del periodo di prova o l'accertata inidoneità alla mansione prevista.
7. La disponibilità per lo svolgimento di attività di lavoro di pubblica utilità è registrata nel Piano di azione individuale.

3.INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

1. Il Centro per l'impiego individua i destinatari delle operazioni da assumere dall'attuatore tra quelli inseriti nelle liste.

2. Per la scelta dei beneficiari, il Centro per l'impiego redige una graduatoria riferita ai beneficiari domiciliati nel territorio comunale ovvero dell'UTI ove si svolgono i progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità. Il centro per l'impiego redige comunque una graduatoria integrata, composta da tutti i lavoratori iscritti nella lista relativa ad ogni singolo settore di intervento da utilizzare in caso di mancanza di beneficiari domiciliati nel territorio comunale luogo di svolgimento del progetto.
3. La graduatoria è definita in ordine decrescente tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi:
 - a) durata dello stato di disoccupazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150:
 - 1) oltre trenta mesi: 20 punti;
 - 2) da ventitré a trenta mesi : 15 punti
 - 3) da sedici a ventidue mesi: 10 punti;
 - 4) da sei a quindici mesi: 5 punti;
 - b) età anagrafica:
 - 1) per coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno di età se donne ed il sessantacinquesimo anno di età se uomini :punti 45;
 - 2) per coloro che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e non ancora il sessantesimo se donne e che hanno compiuto il sessantesimo anno di età e non ancora il sessantacinquesimo se uomini punti 30;
 - 3) per coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e non ancora il cinquantacinquesimo se donne e che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e non ancora il sessantesimo se uomini: punti 15;
 - c) unico genitore presente nel nucleo familiare con uno o più figli a carico come risulta dallo stato di famiglia: 10 punti;
 - d) valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n.159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE) – ISEE ordinario o standard o ISEE corrente in corso di validità al momento di presentazione della domanda di iscrizione nelle liste di cui al comma 1: massimo 25 punti.
4. Per il criterio di cui alla lettera c) del comma 3 i figli a carico da considerare sono: figli minorenni, figli maggiorenni fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studenti o in stato di disoccupazione, figli inabili permanentemente al lavoro senza limiti di età;
5. Per il criterio di cui alla lettera d) comma 3 al punteggio iniziale viene sottratto un punto ogni cinquecento euro. Prima dell'effettuazione del calcolo il dato ISEE viene arrotondato per difetto ai cinquecento euro o suoi multipli. In caso di mancata presentazione della certificazione vengono assegnati 0 punti.
6. In caso di parità di punteggio, ha precedenza il beneficiario più anziano di età.
7. Il Centro per l'impiego, su richiesta numerica dell'attuatore, trasmette i nominativi dei beneficiari inseriti in posizione utile che l'attuatore è tenuto a impiegare nello svolgimento dei progetti.
8. Nel caso in cui nella graduatoria siano presenti soggetti disabili, per l'inserimento lavorativo degli stessi vengono attivate le modalità previste dalla legge 68/1999 tenuto anche conto, al fine della tempistica prevista dal comma 2 dell'articolo 12, dei tempi necessari all'eventuale attivazione delle convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 della legge 68/1999 nel caso di assunzione di soggetti affetti da disabilità psichica.
9. Tutti i requisiti sono posseduti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle liste ed al momento dell'invio del nominativo all'Ente richiedente.

10. Il mancato possesso anche di uno solo dei sopraindicati requisiti è causa di inammissibilità del soggetto all'operazione.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE
Dott. Giuseppe SASSONIA